

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.P., (PROFESSIONISTA)

- RICORRENTE -

contro

FALLIMENTO SRL in persona del curatore;

- INTIMATO -

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7205/11 del 26.5.2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14.9.2010 F.P. (PROFESSIONISTA) chiedeva l'ammissione al passivo del FALLIMENTO SRL, in prededuzione, della somma di Euro 80.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la connessa domanda di transazione fiscale.

L'istanza veniva disattesa in sede di verifica dello stato passivo dal giudice delegato, che per l'appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata.

Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della

domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati dalla L. Fall., art.111, né potesse essere compreso nella previsione della L. Fall., art.182 quater.

Avverso la decisione (PROFESSIONISTA) F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione F. (PROFESSIONISTA) ha denunciato violazione della L. Fall., art.111, con riferimento all'affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa.

Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto della L. Fall., art.111, che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie. La censura è fondata.

La L. Fall., art.111, comma 2, indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicché, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.

Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2010, n.122, vale a dire prima dell'introduzione della L. Fall., art.182 *quater*.

Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti.

Il rilievo non è tuttavia condivisibile.

Il dettato della L. Fall., art.111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art.182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art.111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.

In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n.122), che hanno comportato una riscritturazione della L. Fall., art.182 *quater*, così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededucazione prevista nella precedente formulazione.

Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art.384 cpc, per la quale il credito del F. (PROFESSIONISTA) deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededucazione, con il privilegio riconosciuto.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art.384 cpc, ammette al passivo del FALLIMENTO SRL il credito di F. (PROFESSIONISTA) in prededucazione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013